

Studi di settore 2010

PERIODO D'IMPOSTA 2009

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

UK25U

74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK25U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2009 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

"Consulenza agraria fornita da agronomi" - 74.90.11

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK25U.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi spazi il Comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre Attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Inizio attività

Nella sezione va indicato l'anno di inizio dell'attività professionale.

L'informazione riguardante l'anno di inizio attività va fornita anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative

alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2009 e nuovamente iniziata il 17 luglio 2009;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2009, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2008 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2009). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2010 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2009 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2010);
 - il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2009; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2009 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 20 novembre 2009.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 5, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 13 febbraio 2009 ed il 13 novembre 2009, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero giornate retribuite", è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 e/o UNIEMENS relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", e/o UNIEMENS relativo al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 e/o UNIEMENS relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
 - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui dall'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui dall'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da tre associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2009. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alle unità locali di cui sono indicati i dati;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

- nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 - disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
 - geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale;
- nel **rigo B07**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività professionale. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei rigi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività professionale.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Tipologia dei compensi

– nei **rigli** da **D01** a **D04**, la percentuale dei compensi conseguiti, distintamente per ciascuna modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di attività

– nei **rigli** da **D05** a **D19** e da **D25** a **D39**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2009 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2009 e, nella **seconda** colonna, la percentuale dei compensi percepiti a fronte delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2009;

– nel **riglo** **D20**, relativamente alle perizie grandine, il numero degli incarichi assunti nel 2009 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2009. La misura dei compensi complessivamente percepiti a fronte degli incarichi indicati in questo riglo, deve essere indicata nella seconda colonna dei rigli da D19 a D22, ripartendola secondo le diverse tipologie di ruolo o funzione elencate;

– nei **rigli** da **D21** a **D24**, con riferimento al numero di incarichi relativi all'attività di perizie grandine indicati nel riglo D20 e secondo le diverse tipologie di ruolo o funzione elencate, nella **prima colonna**, il numero delle giornate per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2009 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi percepiti a fronte delle giornate indicate nella prima colonna in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2009;

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D05 a D19 e da D21 a D39, deve complessivamente risultare pari a 100.

Per maggior chiarimento, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle attività:

Studio di fattibilità - riglo D05: consiste nello studio di un'idea imprenditoriale della quale vengono analizzate tutte le componenti dai titolari dell'iniziativa: dai costi di realizzazione sino ai benefici previsti negli anni successivi all'entrata a regime dell'impresa, il tutto supportato da un'idonea ricerca di mercato atta a verificare i possibili sbocchi sul mercato. Comprende anche attività relativamente nuove obbligatorie al fine dell'accesso al credito o all'ottenimento di sovvenzioni Europee, dello Stato o delle Regioni per realizzare le ope-

re previste. Al riguardo, si precisa che rientra in tale tipologia di attività, ad esempio, il "business plan";

Progettazione svolta nell'ambito delle Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo ed altre) - riglo D06: trattasi delle attività di progettazione inerenti le costruzioni di qualsivoglia natura. Non rientrano in detta tipologia la richiesta di autorizzazioni amministrative per opere di modesta entità con ridotto contenuto progettuale;

Progettazione svolta nell'ambito di Parchi, giardini e verde urbano - riglo D07: trattasi delle attività di progettazione inerente il verde ornamentale, sportivo e l'arredo di parchi, giardini, verde urbano;

Progettazione svolta nell'ambito della Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale - riglo D08: trattasi delle attività di progettazione riguardanti gli ambiti forestali e selvicolturali, naturalistici, di ripristino vegetazionale di cave e discariche, di regimazione idraulica e difesa del suolo, piste da sci;

Progettazione svolta nell'ambito di Altre aree specialistiche - riglo D09: trattasi delle attività di progettazione non rientranti nelle precedenti categorie ed afferenti ad altre aree specialistiche;

Direzione e contabilità lavori svolta nell'ambito delle Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo ed altre) - riglo D10: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori inerenti le costruzioni di qualsivoglia natura. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori, al rilascio di certificati di corretta esecuzione, conformità e di agibilità;

Direzione e contabilità lavori svolta nell'ambito di Parchi, giardini e verde urbano - riglo D11: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori inerenti il verde ornamentale, sportivo e l'arredo di parchi, giardini, verde urbano. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione;

Direzione e contabilità lavori svolta nell'ambito della Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale - riglo D12: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori riguardanti gli ambiti forestali e selvicolturali, naturalistici, di ripristino vegetazionale di cave e discariche, di regimazione idraulica e difesa del suolo, piste da sci. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione;

Direzione e contabilità lavori svolta nell'ambito di Altre aree specialistiche - riglo D13: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori non rientranti nelle precedenti categorie ed afferenti ad altre aree specialistiche. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione;

Collaudi - riglo D14: trattasi delle prestazioni professionali finalizzate al collaudo delle opere di qualsivoglia natura quando effettuate in modo disgiunto dalle attività di direzione e contabilità lavori;

Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale - riglo D15: si tratta di attività e consulenze complessive e coordinate svolte con carattere di continuità a supporto di aziende agrarie, zootecniche o forestali o agroindustriali. Rientrano, in tale ambito anche le attività di curatela su nomina dell'autorità giudiziaria, la gestione o la direzione delle aziende agricole. Per loro natura, sono da intendersi come unico incarico tutte le attività dell'anno, se coordinate e continuative, finalizzate alla gestione tecnica, economica e amministrativa dell'azienda;

Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa - riglo D16: vale quanto precisato per le attività di cui al riglo precedente, con l'unica differenza che in questo caso si fa riferimento esclusivamente a consulenze ed attività saltuarie o non supportate da incarichi continuativi;

Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria - riglo D17: rientrano in questo ambito, ad esempio, la compilazione di dichiarazioni, di successione, il supporto al contenzioso, l'assistenza alla compravendita, la contrattualistica complessa, le attività relative a consegne, riconsegne e bilanci. Rientra in questo ambito anche la gestione societaria-fiscale-tributaria dell'azienda agricola ed agroalimentare intesa come insieme degli adempimenti obbligatori e ordinari richiesti dal cliente. In tal caso è da intendersi come unico incarico l'insieme delle prestazioni dell'anno svolte per un unico cliente quali ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali, la stipula di contratti semplici, l'assunzioni di personale, la consulenza ordinaria in materia tributaria e fiscale, gli adempimenti amministrativi ecc.;

Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione - riglo D18: comprende le attività di assistenza tecnica in ambito agronomico, zootecnico, agroindustriale o forestale espletate in modo non coordinato, saltuario e senza carattere di continuità;

Lavori catastali, topografici e cartografici - riglo D19: comprende l'attività finalizzata al rilievo ed alla rappresentazione del territorio compreso – se non rientranti in una attività di pianificazione di cui alla tipologia D34 - la redazione di cartografia tecnica, carte tematiche e l'aggiornamento dei documenti catastali;

Perizie grandine remunerate a giornata - riglo D20: si tratta delle stime e delle liquidazioni di danni causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatologie remunerate a giornata. Sono svolte in genere per conto di compagnie assicurative nell'ambito di un corpo peritale strutturato in modo gerarchico;

Perizie e consulenze su incarico del giudice o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario - rigo D25: riguardano incarichi affidati dal giudice o dalle parti nell'ambito di un contenzioso o di un procedimento giudiziario sia di natura civile che di natura penale, escluse le attività di curatela;

Altre perizie e stime - rigo D26: si tratta di tutte le attività peritali ed estimative che non rientrano nelle due categorie precedenti, comprese le stime di danni causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie non remunerate a giornate;

Analisi fisiche, chimiche e biologiche - rigo D27: comprende la sola attività di esecuzione delle analisi;

Pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale - rigo D28: riguarda tutte le attività di pianificazione del territorio, comprese quelle di bonifica e idrauliche, i piani per l'attività estrattiva e tutte le attività di supporto alla stessa compreso analisi e rilievi complessi. Sono da intendersi come unico incarico tutte le attività, anche di diversa natura, se finalizzate al medesimo obiettivo e facenti parte di un lavoro unitario e coordinato;

Studi agronomici, geopedologici, vegetazionali, paesaggistici - rigo D29: si tratta di attività puntuali, non inserite in incarichi di pianificazione di cui al punto D28, quali i piani di utilizzazione degli effluenti zootecnici e delle biomasse, i censimenti del verde, le analisi floristiche e faunistiche, le valutazioni di incidenza o di inserimento paesaggistico per opere di limitata portata;

Indagini studi e ricerche - rigo D30: sono da intendersi studi e ricerche scientifiche realizzate con adeguata metodologia e rigore, esclusi gli studi di fattibilità di cui al punto D5 e le attività puntuali di cui alla tipologia D29;

Studi e valutazioni di impatto ambientale, certificazioni ambientali - rigo D31: comprende, se non inserite in modo organico nelle attività di pianificazione di cui al punto D28, Valutazioni di impatto ambientale, Screening, Valutazioni ambientali strategiche, Valutazioni di sostenibilità, Autorizzazioni ambientali integrate, studi finalizzati all'inserimento nel territorio di opere di particolare significatività, nonché le valutazioni di impatto o di incidenza connesse a scelte strategiche o di particolare rilievo, certificazioni ambientali quali EMAS, ISO 14000 ecc.;

Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità - rigo D32: comprende le attività di consulenza ed assistenza continuativa fornite nell'ambito delle certificazioni dei sistemi di produzione con tecniche biologiche e della certificazione di qualità;

Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico - rigo D33: si tratta delle attività svolte per la sicurezza degli ambienti di lavoro e la tutela dei lavoratori nell'ambito del D.Lgs. 81/2008;

Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente) - rigo D34: comprende sia l'attività di docenza sia l'attività di consulenza in qualità di "tutor", nonché la progettazione di corsi;

Piani fitosanitari, di concimazione, alimentari, smaltimento reflui - rigo D35: trattasi di attività di modesta entità quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - verifica necessità di stoccaggio e terreni per attività di allevamento, verifica di sostenibilità e di approvvigionamento alimentare per allevamenti zootecnici, piani annuali di concimazione vigneti o frutteti, utilizzo dei reflui, smaltimento sui campi di reflui oleifici, consulenze fitosanitarie, danni da selvaggina e da diserbo, compilazioni moduli e registri, verifiche ecc.;

Elaborati abbattimento alberature - verde attrezzato - rigo D36: trattasi di attività prevalentemente connesse alla gestione del verde ornamentale e naturalistico quali verifiche di stabilità degli alberi, predisposizione piani ed elaborati per abbattimento alberature; individuazione essenze infestanti prati; schizzi, idee, tracciamenti, consulti, semplici computi, prove e verifiche;

Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denunce, comunicazioni, semplici atti ecc. - rigo D37: trattasi di richieste di autorizzazioni amministrative e concessioni presso enti; predisposizione di domande/variazioni ai fini IVA, INPS, PAC, AGEA, PSR, REG. CEE, UMA, ecc.; richiesta documenti, autorizzazioni, attestazioni amministrative, detrazioni per ristrutturazione e/o risparmio energetico, denunce e comunicazioni di inizio attività, iscrizioni, conferme, adempimenti, HACCP, rettifiche, preliminari, contratti d'affitto, comodati, altri atti e loro registrazione, schizzi, idee, tracciamenti, consulti, semplici computi, verifiche semplici e preliminari ecc.;

Partecipazioni a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni varie - rigo D38: rientrano in questa tipologia le prestazioni inerenti funzioni amministrative o direttive, la partecipazione a commissioni consultive c/o enti, consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test, analisi organolettiche, degustazioni di vini, formaggi, salumi, valutazioni prodotti ecc.;

Altre attività - rigo D39: si tratta di tutte le attività a valenza professionale che non rientrano nelle voci precedenti;

- nel **rigo D40**, va indicato il numero delle prestazioni o degli incarichi, svolte nel 2009 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2009. Il numero delle prestazioni indicate in questo rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni indicate nella prima colonna dei rigi da D01 a D20 e da D25 a D39;

- nei **rigi da D41 a D44**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo D40, il numero di incarichi e di prestazioni distinti in relazione al loro momento di inizio e di completamento. In particolare indicare:

- nel **rigo D41**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2009;

- nel **rigo D42**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2009;

- nel **rigo D43**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2009;

- nel **rigo D44**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2009 e non ancora completati.

Aree specialistiche

- nei **rigi da D45 a D59**, in percentuale, i compensi derivanti dagli incarichi assunti o dalle prestazioni effettuate nell'ambito delle aree specialistiche elencate, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2009. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

- nei **rigi da D60 a D72**, in percentuale, i compensi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2009. Al riguardo, si precisa che, se vengono effettuate perizie su incarico dell'autorità giudiziaria, è necessario indicare i relativi compensi in corrispondenza del rigo D69 (Autorità giudiziaria), anche qualora detti compensi vengano corrisposti dalle parti in causa, con esclusione delle curatele.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

- nel **rigo D73**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2009, è compreso tra 1 e 5;

- nel **rigo D74**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi specifici

- nel **rigo D75**, il numero medio di ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;

- nel **rigo D76**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2009.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei rigi D75 e D76 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei rigi D75 e D76, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività;

Modalità organizzativa

– nei **rigli** da **D77** a **D79**, barrando la relativa casella, va indicata la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività.

Si precisa che:

- per “studio in condivisione con altri professionisti”, si intende la situazione in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
- per “attività svolta presso altri studi e/o strutture”, si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi e/o strutture, cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;
- nel **riglo D80**, qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, va indicato il **codice 1**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito della stessa disciplina, ovvero il **codice 2**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito di discipline diverse.

Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale (da compilare solo da parte di lavoratori autonomi partecipanti ad un'associazione tra professionisti)

La presente sezione deve essere compilata solo da parte dei contribuenti che, oltre all'attività professionale svolta individualmente, sono anche partecipanti ad un'associazione tra professionisti.

- nel **riglo D81**, vanno indicate le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale;
- nel **riglo D82**, va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno nell'ambito di un'associazione professionale.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste

dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2010 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **riglo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente riglo.

- nel **riglo G02**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i com-

pensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel riglo G01, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **riglo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo esemplificativo, vanno indicati in questo riglo:
 - a) gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
 - b) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
 - c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, c.comma 1-quater, del TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;
- nel **riglo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

- nel **riglo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

- nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle sole spese sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi;

- nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righe G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di colla-

boratore occasionale, al coniuge, ai figli, affilati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;

- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;

- nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che, se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veicolo utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G09;

- nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;

- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che ai fini del raggiungimento del predetto limite di deducibilità, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza concorrono nella misura del 75%. Si precisa, inoltre, che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle seguenti spese:
 - le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale;
 - il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale;
- per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in

modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

- nel **rigo G10**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007 e 2008, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

- nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali, nonché la quota di ammortamento del costo di acquisto dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel 2007, 2008 e 2009, utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR.

- nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di ac-

quisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

- nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei rigi precedenti.

In tale rigo devono essere indicati anche:

- gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
- le spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.

Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;

- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effet-

tuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);

- nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi del quadro RE del modello Unico 2010.

- nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente:

- cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1° settembre (212 giorni di attività);
 - acquista un bene in data 1° dicembre dal costo storico di 1200 euro;
- dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 * (31/212) = 175$ euro.

Il software Gerico automaticamente riporta il valore dei beni strumentali al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- nel **campo 2** del rigo G14, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate

o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno, 2009 che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X i contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, la percentuale dei compensi percepiti nel 2009, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi iniziati e completati in tale annualità;
- nel **rigo X02**, la percentuale dei compensi percepiti nel 2009, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi diversi da quelli di cui al rigo precedente.

Si precisa che la somma delle percentuali indicate nei righi X01 e X02, ove compilati, deve risultare pari a 100;

- nel **rigo X03**, l'ammontare complessivo dei compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2007.

Si precisa che l'importo da indicare in tale rigo è pari all'importo del rigo G01, come indicato nel modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2008;

- nel **rigo X04**, l'ammontare complessivo dei compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2008.

Si precisa che l'importo da indicare in tale rigo è pari all'importo del rigo G01, come indicato nel modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2009.

ATTENZIONE

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, si raccomanda la compilazione del presente quadro.